



**Azienda
Sanitaria
Firenze**

Servizio Sanitario della Toscana

Dipartimento
della Prevenzione

ALCOL E LAVORO

*Analisi della situazione attuale e
proposte per una normativa migliore*



COORDINAMENTO
TECNICO
INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Firenze

14 giugno 2010

**ESPERIENZE, OPPORTUNITÀ,
PUNTI DEBOLI DELLA NORMATIVA**



Dr. Valentino Patussi, Dott.ssa Anna Muran

Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 “Triestina”

Nell'attività di prevenzione, a grandi linee, dovremmo cercare di utilizzare la normativa per:

➤ Conoscere la dimensione del fenomeno

➤ Definire la politica aziendale della prevenzione

➤ Predisporre il Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro che, ovviamente, comprenderà ...:

- la dovuta attività di valutazione, informazione, formazione, vigilanza e controllo**
- la predisposizione delle procedure di prevenzione nel rispetto della normativa stessa**

➤ Impostare l'attività degli organi di vigilanza

Negli ultimi anni la normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro è andata modificandosi, affrontando gli aspetti legati al rischio aggiuntivo di comportamenti individuali scorretti come l'assunzione di alcolici

Legge 125/2001 - Legge quadro in materia di alcol

divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi (art. 15)

Provvedimento 16/3/2006 della "Conferenza Stato Regioni"

Individuazione delle attività lavorative di cui all'art. 15 della Legge 125/2001

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 - c.d. "Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro"

Valutazione di tutti i rischi. **Sorveglianza sanitaria** finalizzata anche alla **verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.**

Legge 30 marzo 2001, n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Art. 15.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

- Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal

medico competente ..,

ovvero dai

medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e

la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

DPR 309/1990 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti

comma 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai **programmi terapeutici e di riabilitazione** presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, **se assunti a tempo indeterminato** hanno diritto alla **conservazione del posto di lavoro** per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, **per un periodo non superiore a tre anni.**

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

- 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la **sanzione amministrativa** consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.**



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano**

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125

Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131

Repertorio Atti n. 2540 del 16 marzo 2006

G.U. n° 75 del 30.3.2006

1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);**
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974);**
- c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);**
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145);**
- e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);**
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);**
- g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);**

- 2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);**
- 3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;**
- 4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;**

- 5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;**
- 6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**
- 7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;**

8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;**
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;**
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;**
- d) personale navigante delle acque interne;**

- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;**
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;**
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;**

- h) responsabili dei fari;**
- i) piloti d'aeromobile;**
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;**
- m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano;**
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;**
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;**
- p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci;**

- 9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;**
- 10. lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;**
- 11. capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;**
- 12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;**
- 13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;**
- 14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.**

Alcuni aspetti non sviluppati nella L. 125/01:

- L'elenco delle lavorazioni a rischio è **“a lista chiusa”**
- Viene **sanzionata l'assunzione e la somministrazione**, ma non viene espressamente vietata l'assunzione anche prima di iniziare il lavoro, compatibilmente con la durata degli effetti dell'alcol
- Viene previsto il **controllo alcolimetrico** (dando, di fatto, una funzione di “vigilanza” anche al medico competente)

**Se quindi l'alcolemia rappresenta
l'evidenza dell'avvenuta assunzione**

- Non viene prevista alcuna **“azione” preventiva conseguente** al rilievo di un'alcolemia positiva, per la quale peraltro non vengono previsti **“livelli”**

L'accertamento alcolimetrico può essere effettuato:

- **solo nei casi in cui sia prevista la nomina del medico competente (MC)**
- **solo nel caso in cui i lavoratori siano adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio previste dall'intesa Stato-Regioni, ma le lavorazioni non coincidono con quelle per cui è prevista la nomina del MC**

Non viene data alcuna indicazione sulle caratteristiche degli strumenti da adottare per effettuare l'alcolemia, né sulle modalità dei ricorsi o degli accertamenti di II livello

➤ nel caso in cui dalla valutazione dei rischi **non** emerga la necessità di nominare il medico competente, l'esame alcolimetrico ai lavoratori adibiti alle specifiche lavorazioni a rischio può essere effettuato soltanto dai Medici del Lavoro operanti negli Organi di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro delle A.S.L.

A grandi linee il rischio infortunistico alcol-correlato può essere commisurato a:

- **lavorazione svolta**
- **concentrazione di alcol nel sangue del lavoratore**
- **altre condizioni di salute e altri comportamenti a rischio del lavoratore (che possono comportare anche assunzione di farmaci o altre sostanze psicotrope o stupefacenti)**

**Per seguire un percorso di prevenzione compiuto
si deve quindi cercare di integrare la L.125/01
con quanto disposto da altre norme**

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81

c.d. Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 15 - Misure generali di tutela

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in base al progresso tecnico;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione
- n-o-p) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; per dirigenti e i preposti; per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Ma pensandoci bene...

- 1. Sono stufo di parlare sempre di alcol e lavoro**
(affermazione un po' spinta, in realtà, non stupitevene, tratto spesso altri temi della prevenzione)
- 2. Le statistiche sugli infortuni alcol-correlati anche se riportate da fonti autorevoli spesso non vengono interpretate correttamente !!**
- 3. Ma dal momento che quando parlo di alcol e lavoro molti dei presenti sono tutti contenti e pensano:**
è colpa di quell'ubriacone se è caduto dall'impalcatura... !!

Ricordo che parlare di alcol e lavoro ...

... non deve mai diventare una scusa ...

La sicurezza sul lavoro si base su una **scala gerarchica di interventi** che non deve mai essere dimenticata:

- Sicurezza delle **strutture**
 - Sicurezza degli **impianti**
 - Sicurezza delle **macchine**
 - se permane un rischio residuo, utilizzo di **idonei DPI**
 - Sicurezza in funzione dei **rischi trasversali**
 - **organizzazione del lavoro**
 - **salute dei lavoratori**
 - **fattori psicologici**
 - **fattori ergonomici**
 - **“condizioni di lavoro”**, ecc.

informazione
formazione

**Parlare in questi anni anche di alcol e lavoro
tuttavia mi ha stupito, è l'argomento con il quale
sono riuscito a coinvolgere di più i lavoratori e
nessuno ha tirato in ballo il fatto che questo
argomento potesse essere una scusa per dare
loro la colpa degli infortuni, per non fare
prevenzione, lo hanno fatto, giustamente, le
OO.SS., ma i lavoratori hanno analizzato i propri
comportamenti più di qualsiasi volta in cui sono
andato a parlare di procedure o dell'uso di DPI**

**Torniamo quindi all'argomento, dopotutto
questa è un'occasione straordinaria di
confronto con chi ci lavora in Italia..**

.. dimenticavo.. l'obiettivo è sempre quello:

la salute

dei lavoratori e di terze persone

.. ed è inutile dire che i danni per la salute legati all'assunzione di alcolici derivano, nella stragrande maggioranza dei casi, da

infortuni sul lavoro

conseguenti ad assunzione a rischio o dannosa

come “valuto” questo rischio?

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81

c.d. Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 15 - Misure generali di tutela

a) la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza; ...

- la **valutazione dei rischi** dovrà analizzare complessivamente le lavorazioni svolte e valutare se, in caso del rischio aggiuntivo legato alla condizione di bere a rischio o dannoso, o alcoldipendenza dei lavoratori addetti, vi possano essere conseguenze per i lavoratori interessati o per soggetti terzi (lavoratori e non)

Si potrebbe pertanto adottare un approccio del tipo:

Analisi/descrizione delle lavorazioni e verifica della:

- **presenza di lavorazioni previste nel documento relativo all'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006;**
- **assenza di lavorazioni previste nel documento relativo all'Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006, ma presenza di un rischio potenziale, legato ad eventuali condizioni di alcoldipendenza od abuso alcolico dei lavoratori, consistente nella possibilità di verificarsi di potenziali eventi
(descrizione), nelle lavorazioni di
(elenco-descrizione)**

- **analisi retrospettiva** degli incidenti (c.d. “**eventi mancati**”) e degli **infortuni occorsi**, con potenziale attribuzione (anche parziale, come cofattore) al rischio legato ad eventuali condizioni di alcoldipendenza od abuso alcolico dei lavoratori. Analisi della loro tipologia (es. “ripetitività” per singolo lavoratore).
- **contributo del medico competente**, sulla base delle anamnesi raccolte e dei risultati degli accertamenti svolti nell’ambito della **sorveglianza sanitaria** (in forma anonima, collettiva)

- **individuare le figure del Sistema di Gestione e Sicurezza del Lavoro (SGSL), formate, referenti per il problema, definendo gli strumenti della loro specifica attività e la tracciabilità delle loro azioni.**
- **effettuare l'informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti, dei Rappresentanti dei lavoratori e dei lavoratori stessi**

➤ **disporre** la proibizione in azienda dell' assunzione, somministrazione, distribuzione e vendita di alcolici, dandone informazione a tutti i lavoratori

dimenticavo...

➤ **valutare**, nell'ambito delle **lavorazioni** presenti in azienda, oltre che quelle a rischio anche quelle potenzialmente **non a rischio** (se presenti), al fine di collocarvi utilmente i lavoratori che risultassero portatori di problemi alcol-correlati

Scordandosi alcuni “avanzi” del DPR 303/1956

Allegato IV

Requisiti dei luoghi di lavoro

...

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

1.11.3.2. **E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno dell'azienda.**

~~1.11.3.3. **E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.**~~

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81

c.d. Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

...

c) nell'affidare compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

...

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;

...

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

...

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

...

bb) vigilare affinché' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.

Obblighi dei lavoratori

L'obbligo per i lavoratori di sottoporsi al controllo alcolimetrico non deriva solo dalla L. 125/2001

D.Lgs. 81/2008 art. 20, comma 2 lett. b) e i)

I lavoratori devono in particolare:

“Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto o comunque disposti dal medico competente”

“Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale”

- **nota formale ai lavoratori affinché non assumano alcolici neppure prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo**
- **Ribadire in tale documento che il medico competente ha facoltà di effettuare controlli alcolimetrici e che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare un allontanamento dalla mansione a rischio**

➤ **Precisando nella nota i rischi in funzione delle lavorazioni svolte dal lavoratore, es. il rischio caduta dall'alto per chi lavora in quota**

(nello specifico si ricorda anche l'art. 111, c. 8 del D.lgs. 81/08: “...Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”)

Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente (MC):

...

4. Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal MC. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento le visite sono altresì finalizzate alla **verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope** e stupefacenti.

Ma l'alcol e' una sostanze psicotropa?

Da un punto di vista medico non ci sono dubbi, **l'alcol, per i suoi effetti, è una sostanza psicotropa.** Si ricorda che ciò viene ribadito dalla stessa OMS:



World Health
Organization

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines

F10 - F19

Mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use

Overview of this block

F10. – Mental and behavioural disorders due to use of alcohol

(http://www.who.int/substance_abuse/terminology/ICD10ClinicalDiagnosis.pdf)

Ciò indipendentemente dal fatto che l'“alcol etilico” non sia previsto nelle *tabelle ministeriali delle sostanze stupefacenti e psicotrope* (tabella I, ex D.P.R. 309/90 e succ.)

Ex art. 41 del D.lgs. 81/08 il medico competente potrebbe quindi, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, effettuare anche il rilievo dell'alcolemia, in funzione dei rischi rilevati dal datore di lavoro tramite la valutazione ex art. 17, c. 1, lett. a) e art. 28 del D.lgs. 81/2008, indipendentemente dalla L. 125/01..... Ciò porterebbe all'automatica

possibilità di porre un giudizio di idoneità

Ma tale accertamento dovrebbe essere effettuato sulla base del protocollo stabilito dal M.C., e appare critico assimilare controlli a sorpresa alle tipologie di visita previste dall'art. 41 (*preassuntiva, preventiva, periodica, su richiesta del lavoratore, per cambio mansione, al rientro per assenze superiori alle 60 giornate continuative per motivi di salute..*)

Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

...

4.bis Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Articolo 42

Provvedimenti in caso di inidoneità' alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità' alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Ovviamente queste mansioni, ex art. 18, c. 1 lett. C, devono essere compatibili con lo stato di salute del lavoratore.

Quindi, in caso di

➤ una **situazione critica** (lavoratore che presenta sintomi/comportamenti attribuibili presumibilmente all'assunzione di alcolici)

o

➤ nella necessità di **effettuare controlli a sorpresa** su gruppi di lavoratori addetti a lavorazioni a elevato rischio, **per rafforzare il divieto di assunzione**

Ci resta soltanto

l'art. 15 della L. 125/01 !??

Legge 30 marzo 2001, n. 125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Effettuazione dei controlli alcolimetrici

I controlli alcolimetrici possono essere fatti in ogni momento, nel caso vi sia necessità o ciò sia ritenuto opportuno dal medico competente. I controlli alcolimetrici effettuati dopo 3 - 4 ore

l'inizio del turno lavorativo o verso la fine dello stesso sono di fatto correlati ad un'assunzione di alcol dopo l'inizio del lavoro.

I controlli effettuati all'entrata al lavoro riflettono ovviamente un'assunzione al di fuori dall'attività lavorativa.

E' comunque necessaria una

specifica procedura, condivisa, che preveda che la richiesta di intervento del medico competente possa essere effettuata dal Datore di lavoro o da un dirigente, delegato e formato, sulla base di criteri derivanti da linee guida, o almeno discussi con gli SPSAL e i Servizi di Alcolologia, oltre che con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

esempi:

elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata una situazione di abuso alcolico o dipendenza:

Fascia A

- ✓ **alito “alcolico”**
- ✓ **ha portato alcolici in azienda**
- ✓ **e’ stato visto bere alcolici sul lavoro o in pausa pranzo**
- ✓ **difficoltà di equilibrio**
- ✓ **evidente incapacità a guidare un mezzo**
- ✓ **si addormenta sul posto di lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato**
- ✓ **tremori agli arti superiori**

elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata una situazione di abuso alcolico o dipendenza:

Fascia B

- ✓ **incapacità a comprendere un ordine semplice**
- ✓ **ha difficoltà a parlare**
- ✓ **instabilità emotiva**
- ✓ **ha provocato incidenti-infortuni con modalità ripetute**
- ✓ **assenteismo**
- ✓ **almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal week-end**

elementi sulla base dei quali può essere ipotizzata una situazione di abuso alcolico o dipendenza:

Fascia C

- **ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini**
- **calo del rendimento**
- **disattenzione**
- **ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa**
- **litigiosita' con i colleghi di lavoro**
- **frequenti ritardi all'entrata**

- **produrre un documento che informi i lavoratori** dei motivi dell'allontanamento dalla mansione, sulla base del comma 1, lett. m dell'art. 15 del D.lgs. 81/08 (*“..allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e .. adibizione, ove possibile, ad altra mansione”*)

Quindi

Valutazione dei rischi

DL

Coinvolgimento RLS

DL, Dirigenti, Preposti

Predisposizione SGSL

DL, Dirigenti, altre figure

Informazione e formazione

DL, Dirigenti, altre figure

Sorveglianza sanitaria

MC

**Vigilanza sull'assunzione di
alcolici**

MC, Medici SPSAL

**Verifica in caso di
situazioni critiche**

MC, Medici SPSAL

**Allontanamento temporaneo
del lavoratore**

**DL, Dirigenti, allertati da
Preposti e altri lavoratori**

Quindi

Presa in carico

MC  **Serv. Alcolologia
MMG**

**Allontanamento definitivo
del lavoratore**

DL, sulla base di:

- **disposti contrattuali**
- **giudizio di non idoneità,
confermato dallo SPSAL e
assenza di possibile
lavorazione compatibile**
- **giudizio ex art. 5 L. 300/70**

Articolo 19

Obblighi del preposto

Il preposto secondo le sue attribuzioni e competenze deve:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti

ricordiamo l'art. 54 del C.P. (Stato di necessità):

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo....”

.. e l'art. 40 del C.P. (Rapporto di causalità):

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Coinvolgimento del MC che attiva un **colloquio** con il lavoratore ed eventuale **valutazione alcolimetrica** (solo nei casi previsti dall'art. 15 della L.125/01).

Il MC comunque **attiva la rete** dei referenti (MMG, Alcologia, SPSAL, etc.) per favorire il percorso di cura.

Laddove non sia previsto il medico Competente tale azione dovrebbe essere svolta dal MMG e/o dallo SPSAL

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi all'esame alcolimetrico in presenza di evidenti segni di abuso alcolico e non intende aderire ad un percorso di cura è possibile la richiesta della **valutazione ex art. 5 della L.300/70**

Il lavoratore può essere allontanato dal lavoro solo dal Datore di lavoro e dal dirigente delegato (CCNL, D.Lgs. 81/08, L.125) in accordo con il MC e/o lo SPSAL

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Quindi se il medico competente ritiene il lavoratore in condizioni di non poter essere adibito al lavoro a rischio deve informare il datore di lavoro od il dirigente incaricato al fine di allontanare il lavoratore dalla mansione e dovrebbe **attivare la “rete”, cioè l’equipe interdisciplinare** al fine di garantire, con o senza il passaggio attraverso un giudizio d’idoneità, la **“presa in carico” terapeutica e riabilitativa**

PROTOCOLLO DI INTERVENTO

LAVORATORE IN CONDIZIONI DI ABUSO ALCOLICO

Nel tempo che intercorre fra il sospetto di una condizione di abuso alcolico e la presa in carico del lavoratore, lo stesso deve essere **adibito a mansioni che non comportano rischi aggiuntivi derivanti dal proprio stato di salute, individuate in collaborazione con il datore di lavoro ed il S.P.P. aziendale.**

In assenza di tale tipo di mansioni e/o se ritenuto possibile dal MMG, il lavoratore può essere sospeso dal lavoro